



A tutti gli iscritti A.N.P.P.E.VV.F.

in servizio e in quiescenza

**RICALCOLO DELL'INDENNITA' DI VOLO A FAVORE DEL PERSONALE DEL CNVVF
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 e 61 DEL DPR 29.12.73 N.1092, SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.503 DEL 1992 (ART.2 – 1° COMMA E
ART.6 1°COMMA) IN RELAZIONE ALLA LEGGE 27/12/97, N.449 E DEL D.M. 30/3/1998
E AL D.LGS 15/3/2010 N.66 PER IL PERSONALE DI VOLO IN QUIESCENZA NELLA
FATTISPECIE IN QUESTIONE PER I VIGILI DEL FUOCO**

A.N.P.P.E. VV.F. ha affidato, un importante giudizio all'Avvocato **Angelo Vittorio Antonio GIUNTA** Patrocinante in Cassazione e dinanzi le giurisdizioni superiori – specializzato in diritto amministrativo e amministrativo militare ed in particolare per i Vigili del Fuoco.

Alla luce al combinato disposto degli art. 59 e 61 del DPR 1092/73 la Corte dei Conti sezioni giurisdizionale della Regione Emilia Romagna ha accolto il ricorso avente per oggetto la valutabilità ai fini pensionistici dell'indennità di volo, secondo le modalità già illustrate per il personale appartenente alla Polizia di Stato.

Roma 30 Novembre 2021

Si resta a disposizione per qualsivoglia ulteriore delucidazione.
segreteria.nazionale@anppevigilfuoco.it – anppevfvf@gmail.com